# PIANO OLIVICOLO OLEARIO

AZIONE 9.1 - Gruppi di lavoro e Tavoli tecnici su specifici temi normativi



UTILIZZAZIONE AGRONOMICA E AGRO-ENERGETICA DEI RESIDUI DELLA LAVORAZIONE DELLE OLIVE PER LA PRODUZIONE DELL'OLIO: analisi della normativa e della giurisprudenza nazionale







# UTILIZZAZIONE AGRONOMICA E AGRO-ENERGETICA DEI RESIDUI DELLA LAVORAZIONE DELLE OLIVE PER LA PRODUZIONE DELL'OLIO: ANALISI DELLA NORMATIVA E DELLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE

Studio realizzato nell'ambito della Convenzione di ricerca INEA-IDAIC (Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato) di Firenze (prot. INEA n. 0012969 del 5/9/2012) per le attività del Progetto INEA "Piano Olivicolo Oleario. Azione 9.1 - Analisi normative", finanziato dal MIPAAF (Decreto n. 6417 del 30/12/2010) e la cui responsabilità è affidata alla Dr.ssa Sabrina Giuca.

#### **Coordinamento INEA:**

Dr.ssa Sabrina Giuca

#### Responsabile scientifico per il CNR-IDAIC:

Prof. Alberto Germanò

#### **Gruppo di lavoro INEA:**

Dr.ssa Sabrina Giuca (coordinamento), Dr.ssa Laura Aguglia (INEA), Dr. Andrea Arzeni (INEA Marche), Dr.ssa Lucia Briamonte (INEA), Dr.ssa Valentina Cardinale (INEA), Dr.ssa Barbara Cosenza (INEA Campania), Dr. Giovanni Dara Guccione (INEA Sicilia), Dr.ssa Simonetta De Leo (INEA), Dr.ssa Assunta D'Oronzio (INEA Basilicata), Dr.ssa Federica Floris (INEA Sardegna), Dr. Marco Gaito (INEA Abruzzo), Dr. Franco Gaudio (INEA Calabria), Dr.ssa Mena Izzi (INEA Molise), Dr. Claudio Liberati (INEA Lazio), Dr.ssa Maria Carmela Macrì (INEA), Dr.ssa Veronica Manganiello (INEA), avv. Monica Minelli (AIDA-Associazione Italiana di Diritto Alimentare, Università della Tuscia e consulente CNR-IDAIC), Dr.ssa Mafalda Monda (INEA), Dr. Antonio Papaleo (INEA Lazio), Dr.ssa Raffaella Pergamo (INEA Umbria), Dr.ssa Maria Rosaria Pupo D'Andrea (INEA Calabria), Dr. Piergiovanni Rodina (INEA Veneto), Dr. Marco Satta (INEA Sardegna), Dr. Alfonso Scardera (INEA Molise), Dr.ssa Giuliana Strambi (CNR-IDAIC), Dr. Alberto Sturla (INEA Liguria), Dr.ssa Lucia Tudini (INEA Toscana), Dr.ssa Graziella Valentino (INEA Puglia).

Supporto elaborazione dati: sig. Marco Amato (INEA), sig. Fabio Iacobini (INEA), sig.ra Tonia Liguori (INEA Campania).

Segreteria: sig.ra Lara Abbondanza (INEA), sig.ra Debora Pagani (INEA), sig.ra Francesca Ribacchi (INEA).

#### **Gruppo di lavoro CNR-IDAIC:**

Prof. Alberto Germanò (coordinamento), Avv. Mariagrazia Alabrese (Scuola Superiore Sant'Anna - Pisa), Prof. Avv. Ferdinando Albisinni (Università degli Studi della Tuscia-Viterbo), Prof. Avv. Stefano Masini (Università degli Studi Roma Tre), Prof.ssa Avv. Maria Pia Ragionieri (Università degli Studi della Tuscia-Viterbo), Avv. Monica Minelli (Foro di Roma), Dr.ssa Giuliana Strambi (CNR-IDAIC).

Il testo è stato redatto da Mariagrazia Alabrese, Avvocato e Ricercatore in Diritto agrario, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Lo studio è stato chiuso il 15 ottobre 2013.

In data 20 gennaio 2014 lo studio è stato integrato da una nota finale.

# INDICE

1.	Premessa: l'oggetto della ricerca
2.	L'utilizzazione agronomica dei residui della lavorazione dell'olio
3.	La valorizzazione energetica dei residui della produzione olearia
	3.1 Possibilità di qualificare i residui oleari come sottoprodotti
	3.2 Possibilità di qualificare i residui oleari come biomasse combustibili
Ca	asi e materiali
Vo	cabolario tecnico
No	ota finale

#### 1. PREMESSA: L'OGGETTO DELLA RICERCA

Il presente lavoro è volto all'individuazione e all'analisi della normativa e della più recente giurisprudenza nazionale relative alle diverse tipologie di recupero e riutilizzo, in particolare a scopo energetico e agronomico, dei residui e degli scarti delle lavorazioni dell'olio.

Preliminarmente, al fine di determinare e delimitare il campo di indagine, è opportuno considerare che le tipologie di residui della filiera olivicolo-olearia possono provenire dalla fase "in campo" o dalla fase della trasformazione<sup>1</sup>.

Quelli del primo tipo sono costituiti dai residui di potatura e svellimento degli alberi di olivo, dalle olive non raccolte, dai residui della raccolta. Quelli rientranti nella seconda tipologia sono rappresentati dalle sanse, vergini o esauste, dal nocciolino di sansa e dalle acque di vegetazione.

Dovendoci occupare dei residui e degli scarti della lavorazione dell'olio, non ci soffermeremo sulla disciplina relativa ai residui provenienti dalla fase "in campo", in relazione ai quali, tuttavia, appare opportuno rilevare come si possa porre la medesima alternativa, in termini di utilizzazione agronomica o energetica, che sarà valutata per gli scarti dell'industria olearia. I residui della raccolta come ad esempio le foglie, in effetti, possono essere destinate all'alimentazione animale o al riporto sul terreno tramite interramento e consequente apporto di sostanza organica. Le ramaglie delle piante di olivo, a loro volta, possono essere accumulate e bruciate nei campi o trinciate e interrate, e in tal caso svolgeranno la funzione di "ammendante" per il terreno, oppure utilizzate per scopi energetici, come legna da ardere o cippato di legno. A proposito della comune pratica di bruciare in campo le ramaglie di olivo dopo la potatura, tuttavia, occorre menzionare una problematica emersa in particolare dopo la modificazione apportata all'art. 185, d.lgs. 152/2006 (del quale si dirà più ampiamente nel prosieguo del presente lavoro) dal d.lgs. 205/2010, art. 13. In virtù di tale intervento normativo «paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso» se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti. Con riferimento al tema che trattiamo è opportuno evidenziare che da tale disposizione è conseguita molta incertezza interpretativa poiché essa può essere letta – e sembrerebbe che in alcune parti d'Italia stia concretamente accadendo - nel senso di ritenere che la combustione sul campo dei residui vegetali non sia qualificabile come "utilizzazione in agricoltura" e si configuri quindi come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile ai sensi dell'art. 256, d.lgs. 152/2006. Alcune Regioni, per tale motivo, sono intervenute con note interpretative e chiarificatrici, tra le quali si menziona la Nota n. 63866 G/70 del 6 marzo 2013 della Regione Toscana che spiega, in relazione al settore forestale

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In relazione alle tipologie di residui della filiera olivicolo-olearia cfr. BERNARDO DE GENNARO e ANTONIO PADELLARO, *Valorizzazione energetica di residui e sottoprodotti della filiera olivicolo-olearia in Italia*, in *Agriregionieuropa.it*, Anno 7, Numero 24, marzo 2011 (ultimo accesso 23 settembre 2013); AAVV, *Verso la sostenibilità della filiera olivicola: trattamento, recupero e valorizzazione dei sottoprodotti oleari*, Studio realizzato su commissione di UNASCO, anno 2007, in <a href="http://www.tirsavplus.eu/documenti/divulgazione/2007/VERSO.pdf">http://www.tirsavplus.eu/documenti/divulgazione/2007/VERSO.pdf</a>, (ultimo accesso 11 ottobre 2013) che contengono dati dettagliati sui quantitativi disponibili in Italia e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei vari residui.

e in particolare alla conformità del regolamento forestale regionale alla normativa nazionale in materia di rifiuti, come «gli abbruciamenti e il reimpiego del materiale ligno-cellulosico nel ciclo colturale di provenienza [...] non rappresentano una violazione della normativa sui rifiuti» ma costituiscono una comune pratica agricola. Tale chiarimento, in virtù del quale il reimpiego delle ceneri o del materiale triturato nel medesimo ciclo colturale consente di far rientrare tali materie nell'ambito di esclusione dall'applicazione della disciplina sui rifiuti (ex art. 185, d.lgs. 152/2006), potrebbe peraltro considerarsi esteso anche agli altri settori diversi da quello forestale, come nel caso del settore olivicolo.

In relazione a tale problematica, d'altra parte, occorre sottolineare che si è in presenza di una materia di competenza esclusiva dello Stato. Ciò comporta, non solo che le Regioni non possano intervenire nella disciplina della nozione di «rifiuto», ma anche che, ai sensi dell'art. 177, d.lgs. 152/2006 (come modificato dal d.lgs. 205/2010), adequino i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del d.lgs. 152/2006, dedicata appunto alle norme in materia di gestione dei rifiuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta norma. Ci si può domandare, d'altra parte, se si deve ritenere che anche le discipline regionali in materia forestale e di prevenzione degli incendi boschivi, trattandosi di una competenza delle Regioni, debbano considerarsi sottoposte a questo processo di «adeguamento» alla disciplina ambientale. La risposta non può che essere affermativa se si tiene conto di quanto ribadito dalla Corte Costituzionale secondo cui «premesso che la disciplina statale dei rifiuti, collocandosi nell'ambito della 'tutela dell'ambiente e dell'ecosistema' (di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s. Cost.), costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, uno standard di tutela uniforme in materia ambientale e si impone sull'intero territorio nazionale», essa funziona come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza con la conseguenza che le stesse non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (Corte Costituzionale, 14 marzo 2008 n. 62).

Da qui l'opportunità, sia per quanto fin qui espresso, sia per necessità di una applicazione omogenea della normativa su tutto il territorio italiano, di un intervento del legislatore che chiarisca questi aspetti del d.lgs. 152/2006. Un altro Ente territoriale, la Regione Lazio, infatti, in una data di poco successiva al predetto intervento della Toscana, con Nota prot. n. 230593 del 18 giugno 2013. è pervenuta a conclusioni opposte sulla medesima questione. Tale impostazione parte dall'assunto per cui dalla lettera dell'art. 185, d.lgs. 152/2006 «è lecito desumere a contrario che il materiale agricolo o forestale non pericoloso, che non venga utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia, rientra nella gestione dei rifiuti. D'altra parte, l'art. 183 dello stesso decreto definisce rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi; ed è di tutta evidenza che, nel caso di specie, l'abbruciamento degli scarti agricoli concretizza l'intenzione di disfarsene. Di conseguenza, secondo la classificazione operata dall'art. 184, tali scarti rientrano tra i rifiuti speciali, in quanto rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ex art. 2135 del Codice Civile, da trattarsi secondo le previsioni di legge.» Inoltre, quanto alla interpretazione della pratica di bruciare le potature come «utilizzazione in agricoltura» volta ad escludere dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti la fattispecie in esame, il documento che si analizza espressamente prevede: «Né sarebbe corretto praticare l'abbruciamento degli scarti agricoli e forestali al fine di produrre cenere da utilizzare come concimante per i terreni, sul presupposto che tale pratica, integrando il concetto di utilizzazione dei residui vegetali in agricoltura, permetterebbe di sottrarre le materie di che trattasi dalla gestione dei rifiuti. Difatti già nella Sentenza Cass. Pen. n. 46213 del 4 novembre 2008, è riportato che l'eliminazione, mediante incenerimento, dei rami degli alberi tagliati non usufruibili in processi produttivi non costituisce una forma di utilizzazione nell'ambito di attività produttive; e che non trova riscontro nelle tecniche di coltivazione attuali l'utilizzazione delle ceneri come concimante naturale.»<sup>2</sup>

Con riferimento ai residui dell'estrazione olearia che costituiscono il nostro campo d'interesse, questi si possono a loro volta distinguere in residui liquidi, vale a dire le acque di vegetazione, e residui solidi, vale a dire le sanse vergini, le sanse esauste e il nocciolino. La sansa vergine è il principale residuo derivante dall'operazione di spremitura delle olive e può avere caratteristiche ed umidità differenti a seconda del processo di estrazione adottato. La sansa esausta proviene dall'estrazione dell'olio di sansa, cioè dalla lavorazione alla quale sono sottoposte le sanse vergini che, mediante l'uso di esano permette di estrarre l'olio in esse ancora contenuto. Infine il nocciolino è costituito dalla frazione a più alto contenuto in lignina della sansa. Esso viene estratto a seguito della denocciolatura della sansa vergine, pratica che sembra essere in significativa crescita presso i frantoi dal momento che si stanno diffondendo usi alternativi della polpa di sansa denocciolata che rimane dopo l'estrazione del nocciolino e che non viene in genere ritirata dai sansifici. Lo smaltimento di questo materiale potrebbe costituire un problema per i produttori di nocciolino che pertanto sperimentano applicazioni volte al recupero quali l'uso nell'industria mangimistica o la valorizzazione energetica attraverso processi di fermentazione anaerobica, in combinazione con altri residui fermentescibili, per la produzione di biogas.

# 2. L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI RESIDUI DELLA LAVORAZIONE DELL'OLIO

Non tutte le tipologie di residui oleari appena descritti sono suscettibili di utilizzazione agronomica. Questa destinazione, proprio per ragioni tecnico-agronomiche, è infatti normalmente attribuita alle acque di vegetazione e alle sanse umide.

Con riferimento in particolare alle prime, si vede che la loro disciplina è contenuta nella parte III, sezione II, d.lgs. 152/2006 dedicata alla «Tutela delle acque dall'inquinamento» che rinvia ad una normativa *ad hoc* esistente fin dal 1996, costituita dalla I. 574/1996 contenente «Nuove norme in materia di

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La sentenza citata, in realtà, si riferisce alla bruciatura delle potature in relazione all'applicabilità della disciplina (differente rispetto a quella contenuta nell'art. 185, d.lgs. n. 152/2006) prevista per le materie prime secondarie. La nozione di materia secondaria era contenuta, da ultimo, nell'art. 181 bis, d.lgs. n. 152/2006 che è stato abrogato dal d.lgs. n. 205/2010, art. 39, comma 3.

utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari».

L'utilizzazione agronomica è definita dall'art. 74, comma 1, lett. p), d.lgs. 152/2006 come «la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute». L'art. 112, a sua volta, con riferimento a quanto qui interessa, dispone che «l'utilizzazione agronomica [...] delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 [...] è soggetta a comunicazione all'autorità competente». La medesima norma attribuisce inoltre alle Regioni la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Mipaaf che avrebbe dovuto, tra l'altro, disciplinare le modalità di attuazione di alcune parti (nella specie gli articoli 3, 5, 6, 9) della l. 574/1996. In relazione al tema che ci occupa, tale decreto è rappresentato dal D.M. 6 luglio «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152» che era stato, appunto, già emanato in attuazione dell'art. 38, d.lgs. 152/1999, a sua volta «confluito», praticamente tal quale, nel d.lgs. 152/2006, art. 112, a seguito del processo di riordino della legislazione ambientale.

Ciò detto, dunque, la disciplina alla quale occorre fare riferimento è principalmente contenuta nella I. 574/1996 e nel D.M. 6 luglio 2005. In virtù di tale normativa le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli. Condizione fondamentale, tuttavia, è che tali reflui non abbiano subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo con la sola tolleranza per le acque usate per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti. Inoltre, merita porre in rilievo il fatto che l'ambito di applicazione della disciplina in esame è circoscritto ai soli casi in cui i reflui oleari abbiano una loro utilità ai fini agricoli; diversamente, il loro spandimento o abbandono sul terreno integrano il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto dall'art. 256, comma secondo, d.lgs. n. 152/2006, come ampiamente confermato dalla giurisprudenza (cfr. ex ceteribus Cass. Sez. III n. 21773 del 27 marzo 2007; Cass. Sez. III n. 11593 del 26 marzo 2012; Cass. Sez. III n. 512 del 24 ottobre 2012; Cass. Sez. III n. 16754 del 12 aprile 2013). Tale impostazione, peraltro, trova conferma nel dato positivo rappresentato dal D.M. 6 luglio 2005 che espressamente dispone che l'utilizzazione agronomica (e solo questa) delle acque di vegetazione e delle sanse umide è esclusa dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti. Conseguentemente, da tale assunto discende la circostanza per cui, nel caso di uso agronomico delle acque di vegetazione che risulti «irregolare» in quanto non adequato alle prescrizioni procedurali e di merito che saranno descritte di seguito, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 137, comma 14, d.lgs. 152/2006. Viceversa, al di fuori dell'utilizzazione agronomica, per i residui oleari non possono considerarsi applicabili le disposizioni contenute nella I.

574/1996 ma si dovrà invece fare riferimento alle disposizioni generali in tema di inquinamento e di rifiuti.

Le regole previste per le acque di vegetazione dovrebbero ritenersi valide anche per le sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo: la l. 574/1996 e il D.M. 6 luglio 2005 in effetti si riferiscono anche ad esse in maniera espressa. Invero, il fatto che gli artt. 74, comma 1, lett. p) e 112, d.lgs. 152/2006, rispettivamente nella definizione di «utilizzazione agronomica» e nel dettarne la disciplina, contemplino solo le acque di vegetazione e non contengano, viceversa, alcuna menzione delle «sanse umide», ha introdotto nel sistema in incertezze interpretative riflesse in giurisprudenziali. In Cass. Sez. III n. 512 del 24 ottobre 2012, in effetti, si legge «Il giudice di merito ha correttamente distinto le acque di vegetazione, derivanti dall'attività di molitura delle olive, dalla sansa, applicandosi solo alle prime la possibilità di utilizzazione agronomica ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, comma 1 lett. p) [...]». Una qualche incertezza si legge anche in Cass. Sez. III n. 30124 del 16 maggio 2012 dove si afferma che al di fuori dell'utilizzazione agronomica può essere richiamata la disciplina dei rifiuti in special modo per la sansa. Le medesime perplessità sono originate dalla più risalente Cass. Sez. III n. 21773 del 27 marzo 2007 nella quale dapprima si statuisce quanto già esposto sopra e cioè che «al di fuori dell'applicazione agronomica per i residui oleari non possono comunque trovare applicazione le disposizioni contenute nella L. n. 574 del 1996 ma vanno invece applicate le disposizioni generali in tema di inquinamento e di rifiuti.» Subito dopo, tuttavia, nella sentenza si fa riferimento espresso alle sanse e alla mancata menzione delle stesse nel d.lgs. 152/2006 senza però farne seguire una conseguenza precisa poiché si prevede che «Tra i rifiuti - al di fuori si ribadisce dall'utilizzazione agronomica - va certamente inclusa la sansa di cui non si fa infatti menzione nè nel D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 38 e art. 59, comma 11 ter, nè nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 112 e art. 137, comma 14 che li hanno sostituiti.» Ciò che non appare molto chiaro dunque, e che potrebbe essere oggetto di precisazione da parte del legislatore, è se la disciplina in materia di utilizzazione agronomica dei reflui oleari continui o meno ad applicarsi alle sanse umide.

Inoltre, con riferimento a questa tipologia di residui potrebbe porsi un problema applicativo connesso alla mancata specificazione tecnica della nozione di «sanse umide». Come accennato in apertura del presente studio, infatti, la sansa vergine può avere caratteristiche ed *umidità* differenti a seconda del processo di estrazione adottato. Conseguentemente non tutte le sanse vergini sarebbero idonee alla utilizzazione agronomica: con riferimento a queste ultime, dunque, nel caso di spandimento su terreno agricolo, potrebbe porsi il problema se si possa comunque parlare di utilizzazione agronomica che, per quanto detto fino qui esclude l'applicabilità della disciplina dei rifiuti, oppure se deve ritenersi che una tale ipotesi ricada sotto la disciplina in materia di rifiuti che sanzionerebbe lo spandimento. Pertanto, anche in relazione alla presenza di nuovi e più moderni sistemi di estrazione potrebbe considerarsi opportuno un intervento normativo volto a chiarire le caratteristiche chimico-fisiche della tipologia di sansa alla quale può ritenersi applicabile la disciplina di cui alla l. 574/1996.

Quanto alle modalità e alle condizioni di utilizzazione agronomica dei suddetti reflui, le disposizioni in esame prevedono in generale che lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide sia praticato nel rispetto di criteri di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenute che tengano conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e che siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

Più nello specifico, si stabilisce che l'utilizzazione agronomica è consentita in osservanza del limite di accettabilità di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo e comunque qualora vi sia effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, il sindaco con propria ordinanza può disporre la sospensione della distribuzione al suolo oppure ridurre il limite di accettabilità.

L'utilizzazione agronomica è inoltre subordinata alla comunicazione da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribuzione, di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, sull'assetto pedogeomorfologico, sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici per garantire un'idonea distribuzione. I contenuti di tale comunicazione sono stabiliti dalle Regioni sulla base delle informazioni minime previste dal D.M. 6 luglio 2005.

Lo spandimento deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.

Non tutte le categorie di terreni sono considerate idonee allo spandimento che risulta vietato su: a) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano; b) i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati; c) i terreni investiti da colture orticole in atto; d) i terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a dieci metri; e) i terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati. In aggiunta alle categorie di terreni esclusi, una ulteriore casistica di esclusioni è descritta nel decreto applicativo come segue: 1) distanza inferiore a dieci metri dai corsi d'acqua misurati a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione; 2) distanza inferiore ai dieci metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e lacuali; 3) terreni con pendenza superiore al 15% privi di sistemazione idraulico-agraria; 4) boschi; 5) giardini ed aree di uso pubblico; 6) aree di cava. È evidente che si tratta di divieti ed esclusioni volti alla tutela del suolo e delle acque dall'inquinamento, nonché ad evitare emissioni di odori molesti o la produzione di gas in prossimità dei centri abitati.

Una fase importante del processo di utilizzazione agronomica dei reflui attiene allo stoccaggio dal momento che i residui oleari sono normalmente

disponibili in maniera concentrata in un solo periodo dell'anno, peraltro in una stagione ricca di piogge durante la quale non risulta adeguato procedere allo spandimento al fine di tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei e l'ambiente in genere. Per impedire gli spandimenti fino a quando perdurano le piogge e fino a quando i terreni si presentano saturi d'acqua, dunque, le Regioni fissano un periodo di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide. Questa fase, così come quella del trasporto di tali materiali, è disciplinata dalle Regioni sulla base delle previsioni dettagliate di cui al D.M. 6 luglio 2005 relative, tra l'altro, alla capacità dei contenitori, alla loro impermeabilità e alle modalità di trasporto. Nella medesima ottica di razionalizzare l'utilizzazione agronomica dei reflui oleari si prevede che le Regioni e le province autonome possono redigere un apposito piano di spandimento delle acque di vegetazione che tengano conto delle caratteristiche dell'ambiente ricevitore, della presenza di zone di captazione di acqua potabile, minerale e termale e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche. Il piano, redatto sulla base della valutazione delle diverse situazioni territoriali, deve riguardare comprensori omogenei, individuati con riferimento alle caratteristiche della produzione olivicola, alla distribuzione ed intensità degli oliveti nonché alla collocazione territoriale ed alle dimensioni degli impianti di molitura.

# 3. LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEI RESIDUI DELLA PRODUZIONE OLEARIA

I residui della filiera olearia che risultano idonei ad essere utilizzati per la produzione di energia termica o elettrica, attraverso la digestione anaerobica o la combustione, secondo la descrizione alla quale si è fatto cenno all'inizio del presente lavoro, sono le sanse (vergini, esauste o denocciolate) e il nocciolino.

La questione giuridica di maggior rilievo che si pone con riferimento a tali materiali riguarda la loro «qualificazione ambientale», vale a dire il trattamento che ad essi può essere riservato in virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente nell'ambito della quale merita particolare attenzione, primariamente, la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti, in secondo luogo la normativa sulla tutela dell'aria e sulla riduzione delle emissioni in atmosfera.

La possibilità di non includere una sostanza nell'ambito di applicazione della nozione di rifiuto, comporta, per il detentore, il notevole vantaggio di non essere assoggettato alle più restrittive regole concernenti la gestione dei rifiuti nelle fasi, ad esempio, di produzione, trasporto e deposito nel sito finale e, con riferimento all'ipotesi in cui il materiale sia destinato alla produzione di energia, di non doversi attenere alle più severe procedure autorizzative necessarie per la realizzazione di un impianto di produzione di energia che utilizzi rifiuti<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quanto agli aspetti autorizzativi occorre considerare che molti materiali godono di semplificazioni notevoli nelle procedure di recupero a fini energetici in quanto possano annoverarsi, ad esempio, tra i «rifiuti non pericolosi». Sulle procedure semplificate cfr. artt. 214, ss del d.lgs. n. 152/2006 e d.m. 5 febbraio 1998, *Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero*. È stato recentemente emanato, inoltre, il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22 pubblicato il 14 marzo 2013 contenente il regolamento che individua le condizioni alle quali alcuni combustibili solidi secondari cessano di essere rifiuto: esso è finalizzato espressamente, tra

Occorre dunque fornire qualche punto di riferimento al fine di orientarsi nella disciplina in materia di rifiuti e, per quanto qui rileva, riferire per cenni e in termini generali sulle nozioni di rifiuto, sottoprodotto e materiale escluso dall'applicazione della disciplina sui rifiuti ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

L'art. 183, d.lgs. n. 152/2006, riprendendo la nozione contenuta nella direttiva 2008/98/Ce, art. 3, par. 1, n. 1, definisce «rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Per rifiuto, dunque, ai sensi della vigente normativa nazionale e dell'Ue, deve intendersi quella sostanza od oggetto a cui si connetta il fatto, la volontà o l'obbligo di «disfarsi». Le tre alternative, come si legge nelle recenti linee-guida della Commissione Europea relative alla interpretazione delle principali disposizioni della citata direttiva quadro sui rifiuti<sup>4</sup>, non sono sempre facili da individuare e distinguere e, con particolare riferimento alla «intenzione di disfarsi», si fa notare che essa si deve desumere dalle azioni del detentore valutate in maniera oggettiva alla luce delle finalità della direttiva. La medesima sostanza potrebbe dunque, in contesti differenti, essere qualificata, o non, come rifiuto restando irrilevante se essa sia contenuta nell'elenco dei rifiuti previsto dalla normativa o se l'atto di disfarsi avvenga attraverso lo smaltimento oppure il recupero della res. A tale ultimo proposito occorre sottolineare che quindi non è sufficiente la destinazione alla produzione di energia del materiale per escludere classificazione come rifiuto poiché questa potrebbe stesso dalla semplicemente costituire una tipologia di recupero, non sottraendo per ciò stesso il materiale avviato a tale recupero al novero dei rifiuti.

La disciplina in materia di rifiuti peraltro, per quanto di nostro interesse, contiene delle esclusioni esplicite dal proprio campo di applicazione previste dal già citato art. 185, d.lgs. 152/2006 che fa una elencazione di materiali che dovrebbero, alla luce della sopradetta definizione di cui all'art. 183, rientrare nella nozione di rifiuto ma che, per volontà del legislatore non sono soggetti alle previsioni della richiamata disciplina.

L'altra disposizione contenuta nella parte quarta del d.lgs. 152/2006 alla quale può farsi ricorso nel tentativo di escludere un materiale dall'imposizione della normativa sui rifiuti è l'art. 184 bis, d.lgs. 152/2006. Entrambe le norme - l'art. 185, d.lgs. n. 152/2006 che contiene le esclusioni dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti e l'art. 184 bis, d.lgs. n. 152/2006 che definisce la nozione di sottoprodotto - hanno subito molteplici modifiche e integrazioni, circostanza che ha reso spesso poco chiara la loro applicazione. Inoltre, la distinzione tra rifiuto e non-rifiuto fondata, come detto, sulle tre alternative che ruotano intorno all'atto di «disfarsi», mentre in alcuni casi e per alcuni materiali è abbastanza semplice, in altre ipotesi, come per i residui di produzione, vale a dire materiali non deliberatamente prodotti nel processo produttivo, è più problematica e va valutata caso per caso. Tale valutazione è tanto più importante se si considera che i residui che rispettano le condizioni di

l'altro, «all'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mediante un utilizzo sostenibile a scopi energetici della biomassa contenuta nei rifiuti».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Commissione Europea, *Guidelines on the interpretation of key provisions of Directive* 2008/98/EC on waste, giugno 2012, reperibile su www.ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance\_doc.pdf, (ultimo accesso settembre 2013).

cui all'art. 184 bis sono da qualificarsi come sottoprodotti e quindi come «non-rifiuti».

Se per gli scarti della fase «in campo» della filiera olivicolo-olearia, come abbiamo visto, risulta rilevante la norma contenuta nell'art. 185, con riferimento ai residui della lavorazione dell'olio occorre rivolgere l'attenzione all'art. 184 bis per la qualificazione di tali materiali alla stregua di sottoprodotti.

#### 3.1 POSSIBILITÀ DI QUALIFICARE I RESIDUI OLEARI COME SOTTOPRODOTTI

L'art. 183, comma 1, lett. qq) definisce «sottoprodotto: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2». Tale ultima norma recita:

È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto

La prima delle condizioni attiene al rapporto della sostanza o oggetto con il processo produttivo primario nel senso che richiede che il sottoprodotto sia generato da un processo di produzione e non da un processo di consumo mentre non è rilevante che origini da un'attività professionale o da un'attività privata. La creazione del residuo, inoltre, deve essere parte integrante del processo produttivo e non deve costituirne lo scopo primario. Ciò nel senso che, se sussiste la volontà del produttore di creare la sostanza o il materiale dal medesimo processo finalizzato alla produzione di un altro bene, non si è in presenza di un residuo, eventualmente qualificabile come sottoprodotto, ma di un vero prodotto "secondario" della produzione. Questa prima condizione sembra pienamente soddisfatta se si fa riferimento ai residui della produzione dell'olio, circostanza che infatti non risulta essere posta in dubbio dalla giurisprudenza sul tema.

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi

La seconda condizione è rappresentata dalla certezza dell'utilizzo che potrà avvenire nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione. Tale condizione dovrà essere dimostrata di volta in volta ex ante attraverso elementi ritenuti idonei (si pensi ad un contratto di fornitura di lunga durata). Si chiarisce inoltre che non rileva l'identità soggettiva tra il soggetto che produce il residuo e il soggetto che lo riutilizza.

A proposito della certezza del riutilizzo, già sotto la previgente formulazione della disciplina dei sottoprodotti, la giurisprudenza osservava che «il residuo del processo produttivo non viene abbandonato ma gestito come sottoprodotto se il detentore o il produttore di sostanze ricavate da un processo produttivo destinato principalmente ad altre produzioni riceve un vantaggio

economico anche dall'utilizzo dei residui. Ovviamente il vantaggio economico non esclude la certezza dell'utilizzazione, anzi la presuppone. Sia per la dottrina che per la stessa giurisprudenza il vantaggio economico fornisce un elevato grado di probabilità di riutilizzo del residuo e ridimensiona drasticamente le stesse ragioni logiche giuridiche che giustificano l'applicazione della disciplina sui rifiuti» (Cassazione penale, Sez. III n. 35235 del 10 luglio 2008). Normalmente, dunque, l'impegno delle parti è considerato sufficiente a soddisfare il requisito della ragionevole certezza dell'utilizzo. Tale requisito si pone in maniera speculare rispetto alla definizione di rifiuto: sussistendo la ragionevole certezza del reimpiego, sarà altrettanto ragionevolmente certo che della sostanza il suo detentore non avrà intenzione di disfarsi (TAR Piemonte, 5 giugno 2009, n. 1563). Occorre peraltro osservare che in alcuni casi questa condizione è stata interpretata in maniera più stringente: «In base alla definizione di sottoprodotto posta dall'attuale art. 184 bis d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 l'utilizzo del materiale in un nuovo ciclo produttivo deve essere certo sin dal momento della sua produzione, dovendosi dimostrare una preventiva organizzazione alla sua riutilizzazione, circostanza che non sussiste in caso di utilizzo meramente eventuale e non integrale di materiali eterogenei derivanti da attività di produzione non industriale (nella specie, ammasso alla rinfusa di materiale da demolizione e residui di impianti)» (Cassazione penale, Sez. III n. 17453 del 17/04/2012).

Anche in relazione a questo secondo requisito, tuttavia, non sembrano porsi particolari problemi per le sostanze di cui ci stiamo occupando dal momento che, nel caso in cui il loro utilizzo in un impianto di produzione di energia non avvenga da parte dello stesso frantoio, sarà comunque agevole fornire la prova del concreto reimpiego da parte di un impianto appartenente ad un terzo.

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale

Il terzo requisito è rappresentato dalla possibilità di utilizzo diretto del residuo senza alcun trattamento ulteriore e diverso rispetto alla normale pratica industriale. Questa formulazione da un lato non richiede più, come avveniva in passato, che il residuo debba necessariamente essere utilizzato tal quale. D'altra parte, tuttavia, utilizza una formulazione molto vaga, quale quella della «normale pratica industriale» che ha dato vita ad un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Si tratta di una locuzione evidentemente molto elastica e idonea ad adattarsi al mutare delle operazioni che le imprese di un determinato settore svolgono nell'ambito di un processo produttivo. Inoltre occorre chiarire ciò che non emerge immediatamente dalla lettera della disposizione e cioè che le pratiche alle quali ci si deve riferire sono quelle ordinariamente in uso nello stabilimento nel quale il sottoprodotto verrà utilizzato.

Nella precedente definizione di sottoprodotto, il requisito in esame era formulato in maniera molto più rigida, nel senso che si escludeva qualunque trattamento preventivo o trasformazione preliminare del materiale che si voleva qualificare come sottoprodotto. Sotto la vigenza di tale formulazione dunque, per giurisprudenza costante, la sansa di olive, poiché per essere utilizzata quale combustibile richiedeva un'operazione di trasformazione preliminare che la rendesse «sansa disoleata», era qualificata come rifiuto ed era pertanto esclusa

per essa la natura di sottoprodotto. In particolare - con una interpretazione molto restrittiva del requisito dell'assenza di «trattamenti ulteriori» (influenzata dalla definizione normativa di «sansa disoleata» contenuta nell'elenco delle biomasse combustibili di cui si dirà più avanti), si è statuito che, «dovendo la sansa di oliva per essere utilizzata quale combustibile - subire una trasformazione preliminare, [era] da escludere che la stessa [potesse] rientrare nella nozione di 'sottoprodotto', sia alla luce della nozione individuata dalla Corte di Giustizia Europea nella vigenza della pregressa normativa, sia anche in relazione al D.Lgs. n. 152/2006, che, all'art. 183 lett. n), nel fornire la nozione di 'sottoprodotto', ribadi[va] la necessità che, per l'impiego, non si rend[essero] necessarie operazioni preliminari [...]. Nella specie, [era] stato accertato in fatto che la sansa vergine [...] non era direttamente utilizzabile ma era soggetta ad un trattamento specifico per ottenere un risultato economicamente apprezzabile (mediante essiccazione e separazione del nocciolino dal polverino)» (Cassazione penale, Sez. III n. 773 del 25 novembre 2009 ma in senso conforme vedi anche Cassazione penale, Sez. III n. 13754 del 28 febbraio 2007). In un altro caso, sempre sotto la vigenza della precedente normativa, era stata giudicata sottoprodotto (e ne era esclusa guindi la gualificazione come rifiuto) la sansa vergine utilizzata tal quale da un impianto di produzione di energia a biomasse (che nel periodo invernale mescolava la sansa al cippato di legno). In quell'occasione il giudice di merito si era premurato di accertare durante la fase istruttoria che, presso la centrale a biomasse, la sansa veniva utilizzata senza essere previamente trattata anche perché non erano ivi disponibili i macchinari per disoleare la sansa vergine (Trib. Brescia, 23 settembre 2010).

Con la modifica apportata alla disposizione in esame dal d.lgs. 205/2010. art. 12, che ha introdotto, come accennato sopra, la possibilità di sottoporre le sostanze che si vorrebbero qualificare come sottoprodotti a quei trattamenti che rientrano nella normale pratica industriale, il regime avrebbe dovuto essersi ampliato anche in linea con l'evidente favore dell'Unione Europea verso la categoria dei sottoprodotti. La ratio di tale favor normativo risiede evidentemente nella volontà di consentire al detentore di non disfarsi della sostanza quando sia possibile sfruttarla economicamente senza danni per l'ambiente. I risultati concreti di tale modifica legislativa, tuttavia, paiono tardare a manifestarsi dal momento che le attuali interpretazioni giurisprudenziali della nozione di «normale pratica industriale» sono orientate in senso restrittivo, infatti in una recente sentenza, che ha fatto molto discutere, la Cassazione si è così pronunciata: «In tema di sottoprodotti, devono escludersi dal novero della 'normale pratica industriale' tutti gli interventi manipolativi del residuo, anche 'minimali', diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato; pertanto, i trattamenti consentiti sul sottoprodotto consistono esclusivamente in quelle operazioni che l'impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire» (Cassazione penale, Sez. III n. 17453 del 17 aprile 2012).

Ancora con riferimento alla sansa disoleata, inoltre, la situazione, anche a seguito della citata modifica legislativa, non pare essere cambiata dal momento che la giurisprudenza ribadisce che «la sansa disoleata costituisce rifiuto e non sottoprodotto; il tutto come si ricava dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. p), ora art. 184 bis come introdotto dalla modifica legislativa

di cui al D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 12. Invero, la sansa disoleata - allo stato degli atti - non era utilizzata direttamente dal produttore, ma era soggetta a trasformazione preliminare al fine di essere utilizzata quale combustibile con conseguente esclusione della nozione di sottoprodotto» (Cassazione penale, Sez. III n. 17863 del 16 marzo 2011). Si tratta di un orientamento senz'altro opinabile dal momento che non tiene in alcun conto l'evoluzione legislativa subita dalla norma: escludere qualsiasi trattamento preliminare o preventivo del sottoprodotto finirebbe infatti per vanificare le modifiche apportate all'art. 184 bis, con un surrettizio ritorno alla definizione previgente che vietava tout court qualsiasi intervento sul residuo per renderne compatibile l'utilizzo produttivo.

Con riferimento alla condizione di cui alla lettera c) dell'art. 184 bis. comma 1, dunque, in assenza di un intervento normativo volto ad esplicitare quali trattamenti operati ai residui oleari in vista della loro valorizzazione energetica possano essere considerati «normale pratica industriale», gli operatori agiranno in una situazione di continua incertezza. Appare quanto mai opportuno dunque specificare se una operazione di vagliatura, frantumazione, essiccazione, ecc., rientri «normalmente» nella pratica del settore agroenergetico. Un simile intervento legislativo, peraltro, si è avuto con riguardo ad altri materiali (le vinacce e la pollina): l'art. 2 bis, comma 1, d.l. n. 171/2008 così dispone: «Le vinacce vergini, nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, nonché, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

Un chiarimento di tal genere sarebbe dunque utile a comprendere se, come sembrerebbe emergere dalla giurisprudenza citata, si debba ritenere rientrante nella condizione di cui alla lett. c), art. 184 bis solo l'uso di nocciolino o sansa tal quali, cioè così come ritirati dai frantoi. In quest'ottica l'impiego di sansa esausta, nel caso in cui questa non provenga da un sansificio ma debba essere ricavata dalla sansa vergine a seguito di un processo di estrazione operato dalla centrale che produce energia, potrebbe causare problemi di qualificazione alla stregua di rifiuto oltre a non poter essere annoverata tra le biomasse combustibili, come si vedrà più avanti.

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

L'ultima condizione ne contiene in realtà tre: infatti in primo luogo l'ulteriore utilizzo deve essere legale, vale a dire non contrario alla legge. In secondo luogo il sottoprodotto deve soddisfare, nell'ambito dell'utilizzo specifico che si intenda farne, tutti i requisiti pertinenti a tale destinazione, riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente. In terzo luogo, l'impiego del residuo non deve generare impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana, cioè deve trattarsi di un impatto già ricompreso nella valutazione

effettuata, ad esempio, per il rilascio dell'autorizzazione relativa all'impianto di destinazione del sottoprodotto.

Con riferimento al settore delle agroenergie l'ultima condizione richiede la valutazione che l'utilizzazione energetica attraverso, ad esempio, la combustione del sottoprodotto sia legale: vale a dire che si tratti di biomassa legittimamente utilizzabile come combustibile.

# 3.2 POSSIBILITÀ DI QUALIFICARE I RESIDUI OLEARI COME BIOMASSE COMBUSTIBILI

Prima di soffermarsi sulla identificazione della «biomassa combustibile» occorre chiarire che in sede legislativa non esiste una definizione univoca di biomassa, ma esistono definizioni differenti in relazione all'ambito di applicazione o alla normativa di riferimento. Il termine «biomassa» ha, dunque, una estensione diversa a seconda che ad esso ci si riferisca dal punto di vista dell'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili o dal punto di vista dell'ottenimento delle autorizzazioni alla costruzione degli impianti (e in questo caso si farà riferimento alla definizione contenuta nella «legislazione energetica») oppure che si consideri la fase dell'esercizio degli impianti per la quale, in particolare, risulterà determinante l'inquadramento ambientale e quindi la classificazione della biomassa come sottoprodotto o come rifiuto e la definizione di biomassa combustile.

Una definizione ampia di biomassa, anche considerato l'ambito di applicazione<sup>5</sup> della disciplina ai fini della quale essa trova validità, è quella contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 28/2011, per cui per biomassa si intende «la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani». Non ci soffermeremo su questa definizione, in relazione alla quale preme solo sottolineare che, come è evidente, il materiale del quale si tratta, i residui dell'industria olearia, appunto, può senz'altro essere definito «biomassa», essendo costituito da sostanze biodegradabili di origine biologica.

Molto più dettagliata rispetto alla definizione di «biomassa» contenuta nel d.lgs. n. 28/2011 risulta la definizione di «biomassa combustibile» contenuta nella sezione quarta dell'allegato X, alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006. Questa definizione è quella alla quale occorre riferirsi nell'ambito della disciplina «in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera» ed in

18

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La definizione alla quale ci si riferisce è valida limitatamente «ai fini del» decreto legislativo n. 28/2011, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che la contiene. Tali finalità, molto ampie, sono espresse all'art. 1 nel senso di definire gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Il decreto inoltre detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione nonché all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.

particolare ad essa occorrerà rivolgersi, ad esempio, con riferimento alle autorizzazioni alle emissioni che gli impianti devono ottenere o ai valori di emissione fissati per le diverse tipologie di impianti. In tal caso, allo scopo di elencare tipologia e provenienza del materiale qualificabile come biomassa combustibile, il legislatore fa riferimento testuale a: «a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate; c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura; d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti; e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli; f) Sansa di oliva disoleata [...] ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione [...]; g) Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido, purché la produzione, il trattamento e la successiva combustione siano effettuate nella medesima cartiera e purché l'utilizzo di tale prodotto costituisca una misura per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico individuata nell'autorizzazione integrata ambientale.»

Prima di riferirci a quanto previsto per le sanse, è opportuno dare qualche indicazione generale sul campo di applicazione della nozione di biomassa combustibile sopra riportata e sulle relazioni che la normativa pone tra questa e la qualificazione di una sostanza alla stregua di rifiuto o di sottoprodotto. A questo proposito è importante far notare che un recente intervento legislativo di modifica dell'allegato X (d.lgs. n. 128/2010, art. 3, comma 30, lett. d) ha introdotto la precisazione per cui, salvo il caso in cui i materiali ivi elencati derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni, di cui si è detto, dal campo di applicazione della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 relativa alla disciplina sui rifiuti (art. 185), la possibilità di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della parte quinta del decreto vale a dire usufruendo di una disciplina di favore quanto alle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera - è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti. In altre parole, la disciplina in materia di tutela dell'aria prevista per gli impianti alimentati da biomasse non può generalmente applicarsi (con alcune eccezioni) alle biomasse-rifiuto - che saranno regolate, anche quanto alle emissioni, dalla normativa sui rifiuti - ma solo alle biomasse-prodotto o sottoprodotto.

La medesima regola vale anche con riferimento al biogas, che, ai sensi della normativa sulla tutela dell'aria, «deve provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche, quali per esempio effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di distillazione, purché tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della parte quarta del [...] decreto. In particolare non

deve essere prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica. Il biogas derivante dai rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti» (Sezione 6, allegato X, parte V, d.lgs. n. 152/2006). Questo è confermato anche dall'art. 293, d.lgs. 152/2006 che appunto definisce come «Combustibili consentiti» quelli di cui all'allegato X, alle condizioni ivi previste, ed evidenzia che è soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del decreto.

Venendo agli scarti della produzione dell'olio, dunque, si può concludere che gli stessi, qualificati come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 bis, d.lgs. 152/2006, potranno ritenersi ricompresi tra le biomasse combustibili in quanto classificabili sotto le lettere e) e f) dell'elencazione contenuta nella sezione IV dell'allegato X, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006.

La lettera e), infatti, come si è visto, prevede il riferimento al «Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli» nell'ambito del quale si ritiene possano farsi rientrare la sansa vergine e il nocciolino. La giurisprudenza, peraltro, sembra avere un approccio meno rigido di quanto visto in relazione al sottoprodotto sulla interpretazione dei materiali rientranti nelle diverse categorie elencate dal momento che, in relazione all'olio di palma, ha qualificato lo stesso come biomassa combustibile ai sensi dell'allegato X poiché «il combustibile è ricavato, come prevede la norma, dalla lavorazione meccanica dei frutti di palma da olio, e l'esistenza di una successiva fase di raffinazione dell'olio vegetale così ottenuto mediante un processo di filtrazione e deacidificazione per garantire il rispetto delle caratteristiche necessarie ad ottenere una ottimale combustione nel motore diesel e la minima produzione di inquinanti [...] non comporta la perdita della caratteristica, già acquisita, di biomassa combustibile» (T.A.R. Veneto, Sez. III n. 1549 del 13 ottobre 2011). In questo caso la qualificazione riguardava un prodotto e non un sottoprodotto, ma, ai nostri fini, è importante notare come le operazioni di filtrazione, deacidificazione e raffinazione dell'olio non gli abbiano fatto perdere l'attributo di biocombustibile.

Con riferimento alla sansa disoleata, come sopra detto essa è contemplata tra i biocombustibili dalla lett. f) dell'Allegato X dove innanzitutto si indicano esattamente quali sono i trattamenti previsti per ottenerla (trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana e successivo trattamento termico). In secondo luogo è importante notare che la condizione posta dalla disposizione è che i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto. Questo rende più chiaro anche quanto si è detto con riferimento alla giurisprudenza relativa alla qualificazione della sansa disoleata come sottoprodotto. Sebbene il trattamento nel medesimo impianto non sia, o non dovrebbe essere, tra le condizioni di cui all'art. 184 bis, infatti, l'interpretazione del requisito relativo all'assenza di trattamenti preliminari viene fatta generalmente alla luce di tale ulteriore caratteristica.

Il fatto che i trattamenti di estrazione dell'olio di sansa e di essiccazione debbano avvenire nel medesimo impianto, peraltro, non significa che l'uso finale come combustibile non possa avvenire altrove. Questa ipotesi è espressamente regolata dall'Allegato X che prevede che i requisiti richiesti, nel caso di impiego

del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto di seguito:

- 1. La denominazione «sansa di oliva disoleata», la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di produzione, nonché il possesso delle caratteristiche di cui alla tabella sotto riportata devono figurare: a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente sugli imballaggi; b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento. Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg è ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento. Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere accessibile agli organi di controllo.
- 2. Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti tutte le informazioni prescritte, devono essere bene in vista. Le etichette devono essere inoltre fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio. Le informazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto.
- 3. In caso di prodotto imballato, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati.

Infine, affinché la sansa disoleata sia qualificabile come biomassa combustibile essa deve rispondere alle caratteristiche riportate nella tabella seguente:

Caratteristica	Unità	Valori minimi/massimi	Metodi di analisi
Ceneri	% (m/m)	≤ 4%	ASTM D 5142-98
Umidità	% (m/m)	≤ 15%	ASTM D 5142-98
N-esano	mg/kg	≤ 30%	UNI 22609
Solventi organici clorurati		assenti	[*]
Potere calorifico inferiore			ASTM D 5865-01
Potere calorineo interiore	MJ / kg	≤ 15,700	

Per concludere, con riferimento alla valorizzazione energetica dei residui oleari appare dunque opportuna l'elaborazione di linee guida che tengano conto dei processi tecnici di ottenimento di tali scarti e, per ognuno di essi, rendano più semplice e, soprattutto, certo sia per il produttore degli stessi (frantoio) che per l'utilizzatore a fini energetici l'iter da seguire affinché possa trattare tali materiali come sottoprodotti biocombustibili e non essere sottoposto alla più restrittiva

disciplina riservata ai rifiuti.

#### **CASI E MATERIALI**

#### Paragrafo 1

In tema di gestione dei rifiuti, l'eliminazione mediante incenerimento di rami d'alberi tagliati non usufruibili in processi produttivi integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi (art. 256, comma 1, lett. a), d.lg. 3 aprile 2006 n. 152), in quanto tale materiale non costituisce materia prima secondaria riutilizzata in settori produttivi diversi senza pregiudizio per l'ambiente. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che l'utilizzazione delle ceneri come concimante naturale non trova riscontro nelle tecniche di coltivazione attuali).

## Cassazione penale, Sez. III n. 46213 del 4/11/2008

È costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 3, lettera b), I. prov. Bolzano 26 maggio 2004 n. 4. Premesso che la disciplina statale dei rifiuti, collocandosi nell'ambito della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s, Cost.), costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, uno standard di tutela uniforme in materia ambientale e si impone sull'intero territorio nazionale, venendo a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza (in particolare, per le Province autonome, tutela del paesaggio e urbanistica, di competenza esclusiva, e igiene e sanità, di competenza concorrente), con la conseguenza che esse non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, la disposizione censurata, la quale introduce un'esenzione per i rifiuti pericolosi dall'obbligo del formulario di identificazione, si pone in contrasto con l'art. 193 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e viola quindi i limiti posti dagli artt. 9, n. 10, 4 e 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige alla potestà legislativa provinciale in materia di igiene e sanità, alla quale va ricondotta la normativa provinciale censurata (sentt. nn. 407 del 2002, 62 del 2005, 247 del 2006, 12, 378 e 380 del 2007).

Corte Costituzionale, 14 marzo 2008 n. 62

#### Paragrafo 2

Dall'insieme delle disposizioni che riguardano le acque di vegetazione dei frantoi oleari (artt. 112 e 137 D.Lgs. n. 152/2006) e delle sanse umide dei frantoi stessi, si ricava che di tali sostanze è espressamente consentita solo l'utilizzazione agronomica e, cioè, l'applicazione al terreno finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti, ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo (art. 74, lett. p, D.Lgs. n. 152/2006). Al di fuori dell'applicazione agronomica per i residui oleari non possono trovare applicazione le disposizioni contenute nella legge n. 574/1996, ma vanno applicate le disposizioni generali in tema di inquinamento e di rifiuti.

Cassazione penale, Sez. III n. 21773 del 27/3/2007

Lo spandimento dei reflui derivanti dall'attività di lavorazione delle olive (nella specie: sanse umide), continua ad essere soggetto alla disciplina dettata dalla L. 11 novembre 1996, n. 574 qualora sia accertata l'effettiva utilizzazione agronomica configurandosi, diversamente, la violazione degli artt. 38 e 59, comma undicesimo ter, del D.Lgs. n. 152 del 1999 (oggi sostituiti dagli artt. 112 e 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006), ove tale attività sia esercitata in difetto di autorizzazione.

#### Cassazione penale, Sez. III n. 21773 del 27/3/2007

L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione prevista dalla I. 574/1996 è esclusa dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti.

#### Tribunale di Lecce del 26/10/2011

Integra il reato previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 lo smaltimento, lo spandimento o l'abbandono incontrollati delle acque provenienti da un frantoio oleoso, potendosi applicare la disciplina prevista dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 soltanto laddove i reflui oleosi vengono impiegati a fini agricoli.

#### Cassazione penale, Sez. III n. 11593 del 26/3/2012

Al di fuori dell'applicazione agronomica per i residui oleari non possono comunque trovare applicazione le disposizioni contenute nella l. n. 574 del 1996 ma vanno invece applicate le disposizioni generali in tema di inquinamento o di rifiuti.

## Cass. Sez. III n. 30124 del 16 maggio 2012

L'ambito di applicazione della disciplina dettata in passato dalla L. 11 novembre 1996, n. 574 (Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e ora dal dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, T.U. Ambientale è circoscritta ai soli casi in cui i reflui oleari (nella specie: acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) abbiano una loro utilità ai fini agricoli; diversamente, il loro spandimento od abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento integrano il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto dall'art. 256, comma secondo, del citato d.lgs. n. 152.

#### Cassazione penale, Sez. III n. 512 del 24/10/2012

Integra il reato previsto dall'art. 256, comma secondo, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lo smaltimento, lo spandimento o l'abbandono incontrollati delle acque provenienti da un frantoio oleario, potendosi applicare la disciplina prevista dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 soltanto laddove i reflui oleosi vengono impiegati a fini agricoli.

#### Cassazione penale, Sez. III n. 16754 del 12/4/2013

#### Paragrafo 3

La sansa di oliva ha natura di rifiuto anche dopo la entrata in vigore del d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, atteso che l'all. 10 alla sezione quarta del citato decreto prevede che

questa, per essere utilizzata quale combustibile, debba subire una trasformazione preliminare, così da escluderla dalla nozione di sottoprodotto, per il quale lo stesso decreto 152 del 2006 prevede, all'art. 183 lett. n), l'assenza di operazioni preliminari al successivo impiego.

#### Cassazione penale, Sez. III n. 13754 del 28/02/ 2007

Con il D. Lgs. n. 4 del 2008, il legislatore ha apportato alcune modificazioni alla nozione di sottoprodotto eliminando anzitutto quelli che erano stati qualificati ex lege sottoprodotti. In particolare si è stabilito che per essere qualificati sottoprodotti i residui devono essere originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione: si è ribadita la certezza del riutilizzo, ma si è precisato che il reimpiego deve essere certo sin dalla fase della produzione, deve essere integrale e deve avvenire direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato o definito (sembra che si sia ritornati alla sentenza Niselli); si è ribadita l'assenza di trattamenti preliminari e la corrispondenza agli standards merceologici ed alle norme di sicurezza ambientali, ma si è aggiunto che devono avere un valore economico di mercato. Si è attribuita cioè esplicita rilevanza al criterio del vantaggio economico al quale si è già fatto riferimento e che talvolta già in precedenza, sia pure sporadicamente, è stato utilizzato dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. Tutte le anzidette condizioni, come prima, devono esistere contestualmente e in mancanza di una sola di esse il residuo rimane soggetto alla disciplina dei rifiuti. La certezza del reimpiego non deve più desumersi dall'autocertificazione che è stata eliminata. Il deposito dei residui di produzione nel luogo dove gli stessi vengono prodotti o nelle vicinanze o in altro luogo non costituisce di per sé elemento univoco per qualificarli come rifiuti se dalle modalità del deposito, dalla sua durata e da altre circostanze non può desumersi con certezza una situazione di effettivo abbandono.

#### Cassazione penale, Sez. III n. 35235 del 10/7/2008

In tema di gestione dei rifiuti, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 4 del 2008 all'art. 183 lett. n) del D.Lgs. n.152 del 2006, rientra tra i requisiti del "sottoprodotto", esentato dalla disciplina dettata per i rifiuti, quello del valore economico di mercato, che fornisce, infatti, un elevato grado di probabilità di riutilizzo del residuo di lavorazione, mentre non è più richiesta la c.d. "autocertificazione" del produttore o del detentore in ordine all'effettivo reimpiego delle sostanze. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Terni, 17 Marzo 2008)

#### Cassazione penale, Sez. III n. 35235 del 10/7/2008

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione di una sostanza o di un materiale quale sottoprodotto ai sensi dell'art. 183, lett. p) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, le cinque condizioni previste dalla norma citata devono sussistere contestualmente. (Fattispecie nella quale i residui della produzione, costituiti da fanghi derivanti dal lavaggio di materiali, oltre che frantumati, venivano sottoposti ad operazioni di epurazione per l'eliminazione del ferro, costituente attività di trattamento preventivo o trasformazione preliminare).

#### Cassazione penale, Sez. III n. 10711 del 28/01/2009

Alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza comunitaria in materia, deve ritenersi non indispensabile, ai fini della qualificazione di un residuo di produzione (nella specie:

cippato di legno detannizzato) come "sottoprodotto", il requisito del suo "reimpiego nel medesimo ciclo produttivo", essendo da tempo pacificamente ammesso che il reimpiego del sottoprodotto possa attenere ad un ciclo produttivo diverso purché esso sia certo; tale certezza deve ritenersi sussistente in tutte le ipotesi in cui il residuo di produzione in questione sia ormai entrato nel ciclo produttivo del riutilizzatore.

# TAR Piemonte, 5 giugno 2009, n. 1563

Nella parte seconda, sezione IV, allegato 10 d.lgs. n. 152 del 2006, alla lett. f), si fa riferimento alla sansa di oliva disoleata, tuttavia, occorre che la sansa in questione, per essere utilizzata come combustibile, abbia le "caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenute dal trattamento delle sanse vergini (...) per l'estrazione dell'olio di sansa e da successivo trattamento termico" e che i "predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto". Pertanto, nella fattispecie dovendo la sansa di oliva per essere utilizzata quale combustibile - subire una trasformazione preliminare, è da escludere che la stessa possa rientrare nella nozione di "sottoprodotto", sia alla luce della nozione individuata dalla Corte di giustizia europea nella vigenza della pregressa normativa, sia anche in relazione al d.lgs. n. 152 del 2006, che, all'art. 183 lett. n), nel fornire la nozione di "sottoprodotto", ribadisce la necessità che, per l'impiego, non si rendano necessarie operazioni preliminari.

#### Cassazione penale, Sez. III n. 773 del 25/11/2009

Il riutilizzo, quale combustibile, della sansa di oliva disoleata richiede un'operazione di trasformazione preliminare (Parte II, sezione IV, all. 10, lett. f), d.lg. 3 aprile 2006 n. 152) che ne esclude la natura di sottoprodotto, per mancanza della condizione prevista dall'art. 183, comma 1, lett. p) n. 4 del citato decreto. (Nella specie, la sansa vergine non veniva direttamente utilizzata ma era soggetta ad un trattamento mediante essiccazione e separazione del nocciolino dal polverino).

#### Cassazione penale, Sez. III n. 773 del 25/11/2009

La sansa di oliva disoleata, ove non risulti accertata la sue rispondenza alle caratteristiche merceologiche previste da d.p.c.m. 8 marzo 2002, come modificato dal d.p.c.m. 8 ottobre 2004, per la qualificazione come combustibile, è soggetta alle normativa più stringente dei rifiuti, per quanto concerne il regime autorizzatorio e le emissioni in atmosfera.

#### T.A.R. Sicilia (Palermo), Sez. I n. 581 del 20/01/2010

La sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella di cui al d.P.C.M. 8 marzo 2002, come modificato dal d.P.C.M. 8 ottobre 2004, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini per l'estrazione dell'olio di sanse destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, rientra tra le biomasse combustibili purché predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesime impianto.

#### T.A.R. Sicilia (Palermo), Sez. I n. 581 del 20/01/2010

In materia di rifiuti, va esclusa la qualifica di sottoprodotto se il riutilizzo dei residui di produzione sia preceduto dall'esecuzione di operazioni di trasformazione preliminare e sia incerta la destinazione finale del materiale trattato (nella specie, è stato accertato che gli scarti di lavorazione [tavelloni e tegole rotte] provenienti da una prima ditta, previa separazione degli imballaggi di legno e plastica, erano, in parte, consegnati ad un'impresa che provvedeva alla loro frantumazione prima del trasporto presso altre ditte che utilizzavano tale materiale nel processo di produzione delle ceramiche).

# Cassazione penale, Sez. III n. 22743 del 13/04/2010

Costituisce rifiuto e non sottoprodotto, anche a seguito delle modifiche introdotte alla disciplina sui rifiuti dal d.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205, la sansa di oliva disoleata non utilizzata direttamente dal produttore, ma soggetta a trasformazione preliminare al fine dell'utilizzo quale combustibile. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di un sito di stoccaggio).

## Cassazione penale, Sez. III n. 17863 del 16/03/2011

L'esistenza di una successiva fase di raffinazione dell'olio vegetale ottenuto dalla lavorazione meccanica dei frutti di palma da olio mediante un processo di filtrazione e deacidificazione per garantire il rispetto delle caratteristiche necessarie ad ottenere una ottimale combustione nel motore diesel e la minima produzione di inquinanti, non comporta la perdita della caratteristica, già acquisita, di biomassa combustibile.

## T.A.R. Veneto (Venezia), Sez. III n. 1549 del 13/10/2011

In tema di sottoprodotti, devono escludersi dal novero della "normale pratica industriale" tutti gli interventi manipolativi del residuo, anche "minimali", diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato; pertanto, i trattamenti consentiti sul sottoprodotto consistono esclusivamente in quelle operazioni che l'impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire (fattispecie di stoccaggio non autorizzato di fumi di ottone non utilizzati direttamente nella produzione di metalli non ferrosi essendo sottoposti ad una specifica procedura finalizzata alla separazione delle singole componenti).

# Cassazione penale, Sez. III n. 17453 del 17/04/2012

In base alla definizione di sottoprodotto posta dall'attuale art. 184 bis d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 l'utilizzo del materiale in un nuovo ciclo produttivo deve essere certo sin dal momento della sua produzione, dovendosi dimostrare una preventiva organizzazione alla sua riutilizzazione, circostanza che non sussiste in caso di utilizzo meramente eventuale e non integrale di materiali eterogenei derivanti da attività di produzione non industriale (nella specie, ammasso alla rinfusa di materiale da demolizione e residui di impianti).

#### Cassazione penale, Sez. III n. 17453 del 17/04/2012

#### **VOCABOLARIO TECNICO**

# Sansa Vergine<sup>6</sup>

La sansa è il sottoprodotto solido della lavorazione delle olive costituita da buccette, residui di polpa e frammenti di nocciolo. A seconda della tecnologia di estrazione adottata variano i quantitativi di sansa prodotti e l'umidità residua che può variare in ragione del 25-30% sul totale della massa.

La sansa vergine di oliva presenta caratteristiche simili, sia che provenga da impianti a pressione che da impianti centrifughi, ad eccezione dell'umidità che passa da valori del 25-30% negli impianti a pressione, a valori del 48-54% negli impianti centrifughi tradizionali, mentre negli impianti centrifughi a due fasi l'umidità sale a valori pari al 58-62% ed in quelli a risparmio d'acqua risulta pari al 50-52 %.

#### Sansa Esausta<sup>a</sup>

La sansa esausta deriva da un processo di estrazione dell'olio dalle sanse vergini con solvente (esano) a seguito del quale si ottengono, appunto, *l'olio di sansa* e le *sanse esauste* che hanno una umidità pari al 7-12%.

#### Nocciolino<sup>b</sup>

Il nocciolino è costituito dai frammenti del nocciolo dell'oliva e può essere estratto sia dalla sansa vergine che dalla sansa esausta attraverso un processo di separazione che viene generalmente effettuato con una macchina centrifuga.

#### Combustione<sup>c</sup>

La combustione è un processo di conversione termochimica dell'energia presente nelle biomasse vegetali in calore. Il calore si genera grazie alla reazione di ossidazione del carbonio in presenza di sufficiente ossigeno secondo la reazione: C+O2 → CO2 + calore.

#### Digestione anaerobica<sup>c</sup>

La digestione anaerobica è un processo di conversione operato da batteri che partendo da biomasse ricche in cellulosa permette di ottenere un biogas contenente circa il 65% di metano. Tale gas viene utilizzato per alimentare un motore endotermico collegato ad un generatore elettrico.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Definizioni tratte da AAVV, Verso la sostenibilità della filiera olivicola: trattamento, recupero e valorizzazione dei sottoprodotti oleari, Studio realizzato su commissione di UNASCO, anno 2007, in <a href="http://www.tirsavplus.eu/documenti/divulgazione/2007/VERSO.pdf">http://www.tirsavplus.eu/documenti/divulgazione/2007/VERSO.pdf</a>, p. 14-16.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Definizione tratta da BERNARDO DE GENNARO e ANTONIO PADELLARO, *Valorizzazione energetica di residui e sottoprodotti della filiera olivicolo-olearia in Italia*, in *Agriregionieuropa.it*, Anno 7, Numero 24, marzo 2011

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Definizioni tratte da GIOVANNI CANDOLO, *Biomasse vegetali: i possibili processi di conversione energetica*, in *Agronomica*, 4/2005, p. 32-35.

#### **NOTA FINALE**

Si segnala che, alla data del 20 gennaio 2014, sono state pubblicate le seguenti normative di interesse per il settore olivicolo-oleario:

- il reg. di esecuzione UE n. 1348/2013 della Commissione del 16 dicembre 2013 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (pubblicato in GUUE il 17 dicembre 2013 L 338);
- la circolare Mipaaf del 20 dicembre 2013 recante le "Modalità applicative della disposizione di cui al Reg. UE n. 299/2013 recante modifica del Reg. CEE n. 2568/1991 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti":
- il decreto del Mipaaf del 23 dicembre 2013 recante "Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del reg. di esecuzione UE n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del Reg. CEE n. 2568/1991 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti";
- i regolamenti relativi alla PAC 2014-2020 del 17 dicembre 2013, pubblicati su GUUE del 20 dicembre 2013, L. 347.

In particolate, merita evidenziare che il regolamento n. 1348/2013 ha introdotto l'abbassamento progressivo degli Etil esteri degli acidi grassi nell'olio extra vergine di oliva, accogliendo le raccomandazioni del COI. In particolare, nella campagna 2013-2014 il valore dovrà essere uguale o inferiore a 40 mg/kg, mentre nella campagna 2014-2015, uguale o inferiore a 35 mg/kg, e nelle campagne successive al 2015, uguale o inferiore al 30 mg/kg, vale a dire al valore reputato identificativo della qualità dell'olio. L'abbassamento del parametro (rispetto a 75 mg/kg, precedentemente prescritto) dovrebbe consentire una migliore identificazione delle frodi consistenti della deodorazione degli oli.

Pur precisando che un esame approfondito delle suddette novità normative e soprattutto delle norme rilevanti per la filiera olivicola-olearia dettate dai regolamenti sulla nuova PAC richiederebbe un ulteriore adeguato periodo di studio, si ritiene che le osservazioni contenute in questo studio mantengano la loro attualità e non risultino inficiate dall'emanazione di tali provvedimenti.